Modello
di Organizzazione Gestione e Controllo

ex art. 6, 3° comma, Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

“

Versione n.	data	modifiche	approvazione
1	22/07/2014	Prima approvazione	CdA
2	31/03/2016	allegati al modello (A,B,C,D,E,F,G,H)	CdA
3	28/09/2018	- DDL 167/2017 (modifiche art 6 - wistleblowing) allegato 3 - D.lgs 38/2017 (modifiche art 25 ter) - L 161/2017 (modifiche art 25 duodecies) - L. 167/2017 (introduzione art 25 terdecies)	CdA
4	30/09/2020	- L.157/2019 (introduzione art quinquiesdecies)- Allegato I - D.lgs 75/2020 – PIF (modifiche artt 24, 25 e 25 quinquiesdecies – introduzione art sexiesdecies)	CdA
5	30/09/2022	- D,lgs 184/2021 (introduzione art 25 octies.1) - D.lgs 195/2021 (modifiche art 25 octies) Allegato F - D.lgs 146/2021 (modifiche art 25 septies) Allegato E - L. 238/2021 (modifiche art 24 bis) Allegato C	CdA
6	30/01/2024	Adeguamento per recepimento nuovi o modificati reati presupposto: - L. n. 22/2022 – Reati in materia di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico; - D. Lgs. 195/2021 (Modifiche art 24 bis) Allegato C; (modifiche art 25 quinqiues) Allegato D, (modifiche 25 sexiesReati di Ricettazione, Riciclaggio, Reimpiego e Autoriciclaggio; - L. n. 238/21 – Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati e Delitto di Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate; - d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 in materia whistleblowing (modifiche art 6) allegato 3 e Sistema sanzionatorio - Legge 137/2023 (modifiche art 24) allegato A (modifiche art 25 octies-1)	CdA

INDICE

PREMESSE 3

DEFINIZIONI 3

– PARTE GENERALE – 4

1. Il DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 4

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ INTRODOTTO DAL DECRETO 4

1.2 I REATI PRESUPPOSTO 6

1.3 SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO 6

1.4 L'ADOZIONE DEL MODELLO QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ 7

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA LUCISANO MEDIA GROUP 9

2.1 OBIETTIVI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO 9

2.2 LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO 11

2.3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA 11

2.4 DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEL MODELLO E ATTIVITÀ FORMATIVA 20

2.5 SISTEMA DISCIPLINARE 21

– PARTE SPECIALE – 28

3. LE AREE A RISCHIO, I REATI ASSOCIABILI E I RELATIVI PRESIDI 29

3.1 I presidi generali 29

3.2 I presidi specifici 30

- **Allegato 1**: Elenco dei reati resupposto 47

PREMESSE

Il presente documento (il "**Modello**") è stato redatto ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" (il "**Decreto**"), ed è stato adottato per la prima volta con deliberazione del consiglio di amministrazione della Lucisano Media Group S.p.A. (la "**Società**") del 30 giugno 2015.

Il Modello è ripartito in una parte generale e in una parte speciale, in breve:

- la **Parte Generale** contiene una introduzione sulla normativa, sui principi e sulla disciplina di cui al Decreto, sulla struttura e funzionamento del Modello, nonché sul funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, preposto alla vigilanza sul rispetto del Modello stesso, e del sistema disciplinare interno correlato alle possibili violazioni del Modello;

- la **Parte Speciale** - comprensiva di Allegati, uno per ogni gruppo omogeneo di reati - è dedicata all'elencazione delle attività condotte dalla Società considerate a rischio di commissione di reati ai sensi del Decreto, insieme alle relative misure attuate, o da attuare, da parte della Società al fine di prevenire la commissione di tali reati.

DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute all'interno del presente Modello, le definizioni di seguito indicate trovano applicazione nella presente Parte Generale nonché nella Parte Speciale.

Euronext Growth Milan: ha il significato di cui al paragrafo 2.1 che segue.

Codice Etico: indica il documento adottato dal Gruppo, il quale contiene i principi di natura etica e le regole comportamentali che guidano la Società nello svolgimento della propria attività, allegato al presente Modello sub **Allegato 2**.

Decreto: ha il significato di cui alle premesse al presente Modello.

Enti: ha il significato di cui al paragrafo 1.1 che segue.

Gruppo o Gruppo Lucisano: indica complessivamente la Lucisano Media Group S.p.A. e le società da essa controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 2359, primo e secondo comma, del Codice Civile.

Modello: ha il significato di cui alle premesse al presente Modello.

Organismo di Vigilanza o **OdV**: ha il significato di cui al paragrafo 1.4(ii) che segue.

Reati presupposto: ha il significato di cui al paragrafo 1.1 che segue.

Soggetti Apicali: ha il significato di cui al paragrafo 1.1(i) che segue.

Soggetti Subalterni: ha il significato di cui al paragrafo 1.1(ii) che segue.

Whistleblowing: è la segnalazione compiuta da un lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di una frode, un rischio o una situazione di pericolo che possa arrecare danno all'azienda/ente per cui lavora, nonché a clienti, colleghi, cittadini, e qualunque altra categoria di soggetti.

– PARTE GENERALE –

1. Il DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ INTRODOTTO DAL DECRETO

Come noto, il Decreto, entrato in vigore il 4 luglio 2001, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, in esecuzione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica (di seguito, "**Enti**").

Con l'emanazione del Decreto, legislatore italiano ha provveduto ad uniformare l'ordinamento nazionale alla normativa europea e a diverse convenzioni internazionali, cui l'Italia ha da tempo aderito.

In particolare, il Decreto ha introdotto uno specifico regime di responsabilità (definita "amministrativa") a carico degli Enti, che discende dalla commissione dei reati espressamente individuati (i "**Reati presupposto**"), realizzati – anche sotto forma di tentativo – nell'interesse o a vantaggio degli Enti medesimi, da parte di persone fisiche ad essi riferibili. In altre parole, presupposto oggettivo della responsabilità degli Enti è la commissione di un reato tipico da parte di un soggetto funzionalmente legato alla società (che risponde in via autonoma e personalmente sul piano penale).

L'eventuale responsabilità di un ente ai sensi del Decreto viene accertata nel corso di un procedimento penale, il medesimo a carico della persona fisica imputata, regolato dalle comuni regole di procedura penale, al termine del quale possono essere irrogate sanzioni all'Ente coinvolto, le quali assumono una connotazione tipicamente penalistica.

Più precisamente, le persone fisiche soggetti attivi dei Reati presupposto possono essere:

(i) soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (di seguito "**Soggetti Apicali**", di cui all'art. 5 del Decreto, comma 1, lett. *a,* quali, ad esempio: legale rappresentante, amministratore, direttore generale o direttore di una filiale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente);

(ii) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (di seguito, "**Soggetti Subalterni**", di cui all'art. 5 del Decreto, comma 1, lett. *b*, quali, ad esempio: lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei Soggetti apicali).

È bene precisare che il Decreto non introduce nuove fattispecie di reato rispetto a quelle esistenti dal nostro ordinamento per le persone fisiche, ma ne estende, per le ipotesi espressamente indicate e secondo la particolare disciplina ivi prevista, la responsabilità anche agli Enti cui le predette persone fisiche sono funzionalmente riferibili. Trattasi, dunque di una responsabilità che si aggiunge alla – e non sostituisce la – responsabilità penale del soggetto autore del reato.

La responsabilità prevista a carico degli Enti, infatti, si presenta autonoma e indipendente dalla responsabilità penale a carico delle persone fisiche. Essa può sussistere, pertanto, anche nel caso in cui (i) non possa essere identificato l'autore del Reato Presupposto o qualora il reato stesso si sia estinto per una causa diversa dalla amnistia; ovvero (ii) ci siano state, in varie declinazioni e gradi, vicende modificative dell'Ente (e.g. trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

L'ampliamento della responsabilità a carico di soggetti diversi dalle persone fisiche mira a responsabilizzare gli Enti in relazione alla realizzazione dei suddetti Reati presupposto, prevedendo nei loro confronti sanzioni di carattere pecuniario e, nei casi più gravi, interdittivo, oltre che alla eventuale confisca e pubblicazione della sentenza di condanna, con possibili gravi ripercussioni sullo svolgimento delle attività aziendali stesse.

Il fondamento di tale responsabilità consiste, in sintesi, in una "colpa di organizzazione" da parte dell'Ente. Quest'ultimo, invero, è ritenuto responsabile per l'illecito amministrativo dipendente dal Reato Presupposto commesso da un proprio esponente, qualora abbia omesso di darsi un'organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, qualora abbia omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione di Reati presupposto (per esempio, nell'ambito della contrattazione con la Pubblica Amministrazione) previsti dal Decreto.

Inoltre, il Decreto prevede espressamente che la responsabilità dell'Ente possa essere esclusa o attenuata nelle sue declinazioni qualora l'Ente stesso, prima della commissione del Reato Presupposto, abbia adottato a attuato effettivamente ed efficacemente un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie prevista dal Decreto.

Perché possa sorgere la responsabilità amministrativa nei termini sopra indicati (che, comunque, resta soggetta ai principi di legalità e irretroattività per cui l'Ente "*non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità…in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge*" anteriore alla realizzazione di quel fatto) è necessario che vi siano alcuni presupposti soggettivi e oggettivi:

(i) il fatto costituente reato deve rientrare nell'ambito dei reati presupposto contemplati dal Decreto;

(ii) il Reato presupposto deve essere stato commesso da soggetto qualificato e funzionalmente legato all'Ente (ossia i Soggetti apicali o i Soggetti Subalterni). Peraltro, nel caso in cui più persone fisiche prendano parte alla commissione del reato (versandosi, in tale evenienza, in un'ipotesi di concorso di persone di cui all'art. 110 del codice penale), non è necessario che il soggetto "qualificato" commetta l'azione tipica contemplata dalla norma incriminatrice, ma è sufficiente che fornisca consapevolmente un contributo causale alla commissione del reato presupposto stesso;

(iii) il reato presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio, anche solo potenziale, dell'Ente.

Ad integrare la responsabilità dell'Ente è sufficiente la commissione nell'interesse dell'Ente o per favorire lo stesso, indipendentemente dal fatto che, in concreto, l'obiettivo perseguito (ossia il "vantaggio") sia stato conseguito.

Qualora i Soggetti apicali commettano un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, è prevista una presunzione relativa di responsabilità a carico dello stesso, in quanto si ritiene che tali soggetti esprimano, con il loro agire, e in virtù del rapporto di immedesimazione organica che li lega alla società, la politica di

impresa della medesima. Da tale presunzione relativa di responsabilità discende un'inversione dell'onere della prova a carico dell'Ente. Infatti, per andare esente da qualsivoglia responsabilità, spetta a quest'ultimo dimostrare la concorrenza (ovvero devono tutte concorrere congiuntamente) delle seguenti condizioni (articolo 6 del Decreto): "

a. *l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*

b. *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*

c. *le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*

d. *non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.*"

Nel caso di reati commessi da Soggetti Subalterni, invece, l'Ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che "*la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza*", atteso che tale responsabilità viene considerata quale inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza (la c.d. "colpa di organizzazione"), che generalmente ricadono sui Soggetti apicali o sui loro delegati.

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre "*se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*". Ai sensi del Decreto, pertanto, in tale caso, l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da esimente della responsabilità dell'Ente stesso.

1.2 I REATI PRESUPPOSTO

L'originario testo del Decreto si limitava a individuare, come reati suscettibili di determinare la responsabilità amministrativa degli Enti, alcune fattispecie riconducibili prevalentemente all'area dei "Delitti contro la Pubblica Amministrazione" (artt. 24 e 25 Decreto).

Successivamente, numerosi interventi legislativi hanno comportato un vasto incremento delle fattispecie dei reati idonei a configurare la responsabilità degli Enti ai sensi del Decreto. Ad oggi, tali fattispecie sono oltre 100 (dunque le uniche fattispecie di reato che in base al principio di legalità possono effettivamente rilevare ai fini della responsabilità dell'Ente) suddivise in varie categorie.

Per l'elenco dei reati presupposto, si rinvia all'Allegato 1 al presente Modello.

1.3 SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO

Qualora sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi richiamati in precedenza e venga accertata la responsabilità amministrativa dell'Ente, lo stesso sarà soggetto alle sanzioni amministrative (che si prescrivono, salvo interruzione, nel termine di 5 anni dalla consumazione del reato) previste dal Decreto,

quali:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

Il Decreto prevede casi di riduzione della sanzione pecuniaria, qualora – ed in via alternativa – (i) vi sia una particolare tenuità del danno patrimoniale cagionato, o (ii) il reo abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente ne abbia ricavato un vantaggio minimo o non ne abbia ricavato alcuno. Il Decreto prevede altresì la riduzione della sanzione pecuniaria da un terzo alla metà qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, vi sia stato – o si è adoperato per – il risarcimento integrale da parte dell'Ente del danno oppure l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero è stato adottato un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati nel corso del dibattimento.

In particolare, l'Ente è ritenuto responsabile dei reati presupposto anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

1.4 L'ADOZIONE DEL MODELLO QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ

Il Decreto, in ipotesi di reato presupposto commesso da soggetti apicali, come detto, prevede espressamente che la responsabilità amministrativa dell'Ente ivi considerata possa essere esclusa, o limitata nelle sue diverse declinazioni, qualora l'Ente stesso provi:

(i) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato presupposto, un modello idoneo a prevenire reati presupposto della specie di quelli verificatisi;

(ii) di aver istituito un organismo interno di controllo all'Ente (di seguito, "**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo che vigili sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso e ne curi costantemente l'aggiornamento;

(iii) che non vi sia stata da parte dell'Organismo di Vigilanza dell'Ente omessa o insufficiente vigilanza;

(iv) i soggetti apicali che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il modello.

L'adozione di un modello ai sensi del Decreto è facoltativa. L'eventuale mancata adozione non comporta, pertanto, alcuna sanzione, ma espone l'Ente alla responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati eventualmente commessi dai Soggetti Apicali o Subordinati. L'adozione di un modello idoneo e la sua efficace attuazione divengono dunque presupposti essenziali per poter beneficiare, in astratto, dell'esimente prevista dal legislatore.

E' importante sottolineare, inoltre, come il modello non è da intendersi quale strumento statico, ma come un apparato dinamico che permetta all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione ed aggiornamento nel corso del tempo, eventuali mancanze che al momento della sua creazione non era possibile individuare.

In base alle previsioni del Decreto, con riferimento ai poteri delegati ed al possibile rischio di venuta ad esistenza dei reati presupposto, il modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- definire le specifiche aree aziendali, ed in seno ad esse gli specifici processi, a rischio di commissione dei reati presupposto;
- definire appositi controlli tesi a progettare la definizione ed esecuzione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati presupposto da prevenire;
- definire le modalità di impiego delle risorse finanziarie atte a impedire la commissione di reati presupposto;
- prevedere obblighi da e verso l'Organismo di Vigilanza interno preposto al controllo della efficacia e osservanza del modello stesso;
- prevedere un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle previsioni dettate dal modello.

In sostanza, il modello deve prevedere, con riferimento alle dimensioni, strutture e attività propri dell'organizzazione aziendale, procedure idonee a permettere il corretto adempimento di legge in relazione all'esecuzione delle attività aziendali e individuare ed eliminare le relative possibilità o casi di rischio.

Le caratteristiche tipiche di un modello ideale ai fine dell'esenzione di responsabilità ai sensi del Decreto possono essere schematizzate come segue:

1. efficacia, ovvero il modello deve essere in concreto idoneo a predisporre meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quanto meno ridurre significativamente – i rischi di commissione dei reati presupposto. Tale idoneità è assicurata dall'esistenza di procedure di controllo *ex ante* ed *ex post* idonee a identificare le operazioni che possiedono caratteristiche anomale, tali da segnalare condotte rientranti nelle aree di rischio e strumenti di tempestivo intervento nel caso di individuazione di siffatte anomalie. L'efficacia di un modello organizzativo, infatti, è anche funzione dell'efficienza degli strumenti idonei a identificare "sintomatologie da illecito";

2. specificità rispetto all'Ente, ovvero il modello dovrebbe essere ritagliato espressamente per l'Ente, con riferimento alle attività ed aree di rischio, coerentemente con il disposto dell'art. 6, comma 2 lett. a) del Decreto, che impone un censimento delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto. E' altrettanto necessaria una specificità dei processi di formazione delle decisioni dell'Ente e dei processi di attuazione nei settori "sensibili", così come previsto dall'art. 6, comma 2 lett. b) del Decreto. Il modello, ancora, deve tenere conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni dell'Ente e del tipo di attività svolta;

3. attualità, ovvero costante adattamento ai caratteri della struttura e dell'attività di impresa. In tal senso l'art. 6 del Decreto prevede che l'Organismo di Vigilanza, titolare di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, abbia la funzione di aggiornare il modello. L'art. 7 Decreto stabilisce che l'efficace attuazione del modello contempli una verifica periodica, nonché l'eventuale modifica dello stesso allorquando siano scoperte eventuali violazioni oppure intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della società/ente).

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA LUCISANO MEDIA GROUP

2.1 OBIETTIVI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO

Sin dalla propria costituzione la Società ha adottato procedure e politiche aziendali volte sia a perseguire e migliorare un sempre più un virtuoso contesto di trasparenza e correttezza delle attività aziendale, sia a prevenire ed evitare la commissione da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori di illeciti penali ed amministrativi, anche a presidio della propria reputazione aziendale, così come degli stessi azionisti, amministratori e dipendenti.

In seguito alla ammissione alla negoziazione delle proprie azioni sull'Euronext Growth (ex AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale), la Società, in linea con le proprie filosofie aziendali, ha recepito le indicazioni del Decreto e dotarsi di un modello idoneo a rafforzare il sistema dei controlli e di amministrazione e gestione interna atto a prevenire o ridurre il rischio di commissione di reati contemplati dal Decreto stesso.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del presente Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano come facoltativa l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti degli amministratori, dipendenti e di tutti coloro che interagiscono con la Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti ispirati alla prevenzione della commissione di reati presupposto.

In particolare, gli **obiettivi primari** perseguiti attraverso l'adozione del presente Modello sono:

- sviluppare la consapevolezza in tutti coloro che operino per conto o nell'interesse della Società, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e delle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società;

- consentire alla Società, grazie ad una azione di monitoraggio sulle aree a rischio di commissione di reati, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di illeciti di ogni tipo;

- censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato dei destinatari del Modello rispetto alle aree a rischio e la comminazione di sanzioni disciplinari e contrattuali.

2.1.1 Struttura del Modello e adozione dello stesso

Le disposizioni del Decreto non declinano analiticamente la natura e le caratteristiche stesse dei contenuti dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, limitandosi a disporre alcuni principi di ordine generale.

Il presente Modello è stato predisposto avendo come riferimento la specifica organizzazione, dimensione e struttura della stessa, nonché le prescrizioni e norme di legge e del Decreto e le relative pronunce giurisprudenziali in materia.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il consiglio di amministrazione designerà, all'atto dell'adozione del presente Modello, un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri e compiti di vigilanza, controllo ed iniziativa in relazione al Modello stesso.

Il consiglio di amministrazione della Società si impegnerà mediante apposita delibera al rispetto del presente modello organizzativo.

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale", quest'ultima predisposta in base alle diverse tipologie di reato presupposto considerate rilevanti in relazione alle specifiche attività condotte dalla Società e alle relative Aree a Rischio di commissione di illeciti.

Nella presente Parte Generale, dopo un richiamo ai principi del Decreto, vengono illustrate le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento all'Organismo di Vigilanza, la formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale, il sistema disciplinare contenente le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello.

La Parte Speciale è invece dedicata all'illustrazione delle attività considerate a rischio di commissione di reati presupposto, insieme alle relative misure attuate, o da attuare, da parte della Società al fine di prevenire tali rischi.

2.1.2 Attuazione del Modello

È cura del consiglio di amministrazione (o del/i soggetto/i da questi formalmente delegato) provvedere all'efficace attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per implementarlo o modificarlo. Per l'individuazione di tali azioni, l'organo amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- predisporre il programma di verifica dell'attuazione del Modello e individuare la dotazione delle risorse necessarie per la sua realizzazione;
- verificare e, se del caso, definire la struttura del sistema dei flussi informativi e dei relativi supporti informatici e, in base ai contenuti del Modello, verificarne l'attuazione;
- monitorare l'applicazione del Modello.

Spetta al consiglio di amministrazione il compito di provvedere alla predisposizione e alla realizzazione del programma di attuazione del Modello, operando di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui competono le attività di verifica.

2.1.3 Modifiche e integrazioni del Modello

L'adozione e la modifica del Modello sono rimesse alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione della Società fatta eccezione per quanto di seguito espressamente previsto (in ogni caso l'OdV ha facoltà di proporre aggiornamenti o modifiche del Modello al consiglio di amministrazione, al fine di adeguarne e aggiornarne il contenuto e la struttura).

In particolare, il consiglio di amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, provvede tempestivamente a:

- modificare il Modello nel caso in cui si siano individuate violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute da cui si evince l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei reati presupposto;
- curare l'aggiornamento del Modello allorquando vi siano mutamenti normativi o organizzativi e nell'attività aziendali della Società.

E' peraltro riconosciuta agli organi delegati della Società la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni di carattere formale.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, al consiglio di amministrazione eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello. Il presidente del consiglio di amministrazione, in tal caso, deve convocare il consiglio, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

2.1.4 Coordinamento del Modello di LMG con quello delle società controllate

Le società controllate da LMG adottano un proprio modello 231, coordinato con le prescrizioni generali del modello di LMG, ma che rifletta le specificità delle attività aziendali di ciascuna di esse.

Data la sostanziale identità del management[1] e considerato il possibile coinvolgimento della capogruppo per illeciti commessi in seno alle singole controllate (e viceversa) L'OdV di LMG potrà redigere un piano di verifiche unico che consideri anche l'interesse di gruppo e le risultanze delle verifiche effettuate potranno essere verbalizzate in un unico libro verbali, affinchè gli esiti delle stesse possano essere immediatamente valutate nell'ambito del gruppo e quindi l'incidenza di eventuali specifiche criticità sorte nell'ambito di una controllata possa essere compiutamente valutata.

2.2 LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Ai fini del presente Modello, in considerazione della struttura organizzativa della Società, del contesto socio-economico in cui opera la Società stessa e in relazione alla modalità di presumibile realizzazione dei reati presupposto, nonché in base alle risultanze delle attività di identificazione dei rischi effettuata, sono state identificate le seguenti aree come maggiormente esposte a rischio di commissione di reati, con specifico riferimento ai reati presupposto (le "**Aree a Rischio**").

2.3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento all'Organismo di Vigilanza, il consiglio di amministrazione della Società, in relazione all'approvazione del presente Modello, istituirà tale Organismo.

[1] ***Cass. pen., Sez. II, Sent., (ud. 27.09.2016) 9.12.2016, n. 52316*** **:** La Corte, dopo aver dato conto, della rilevanza penalistica del fenomeno dell'aggregazione d'imprese ha affermato dunque il principio di diritto per cui ***"in tema di responsabilità da reato […] la società capogruppo (la c.d. holding) o altre società facenti parte di un gruppo possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001, del reato commesso nell'ambito dell'attività di una società controllata appartenente al medesimo gruppo, purchè nella consumazione del reato presupposto concorra anche almeno una persona fisica che agisca per conto della holding stessa […] non essendo sufficiente l'enucleazione di un generico riferimento al gruppo, ovvero ad un c.d. generale "interesse di gruppo***".

I profili di primario interesse in merito all'Organismo di Vigilanza sono regolamentati nei paragrafi seguenti.

2.3.1 L'incarico dell'OdV: durata, cause di cessazione e requisiti

Con riguardo alla **durata** in carica dell'OdV si precisa che:

- la durata del mandato sarà pari a 3 anni o, se inferiore, pari alla durata in carica del consiglio di amministrazione che abbia proceduto alla relativa nomina, salva l'ipotesi di giusta revoca;
- il mandato può essere rinnovato;
- è previsto che, alla scadenza dell'incarico l'OdV rimanga in carica fino all'insediamento del nuovo Organismo o fino a rinnovo da parte del CdA (**prorogatio**).

La **cessazione** dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV da parte del consiglio di amministrazione;
- rinuncia formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al consiglio di amministrazione.

La revoca dell'OdV può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca, tra l'altro:

- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l' "*omessa o insufficiente vigilanza*" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa;
- la grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento.

In caso di revoca o rinuncia, il consiglio di amministrazione nomina senza indugio il nuovo OdV.

La revoca è disposta con delibera del consiglio di amministrazione approvata con il voto dei due terzi dei presenti, previo parere del collegio sindacale.

I **requisiti** che l'OdV, in quanto tale, deve possedere e che devono caratterizzare la sua azione sono di seguito elencati.

a. Autonomia e indipendenza

Al fine di garantire all'OdV piena autonomia di iniziativa e di preservarlo da qualsiasi forma di interferenza e/o di condizionamento, è previsto che l'OdV:

- sia privo di compiti operativi nella Società e non ingerisca in alcun modo nella gestione della Società, affinché non sia compromessa la sua obiettività di giudizio;

- nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, sia organismo autonomo e indipendente non soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria;

- riporti direttamente al consiglio di amministrazione;

- determini la sua attività e adotti le sue decisioni senza che alcuna delle funzioni aziendali possa sindacarle.

A tal proposito si precisa che il requisito dell'autonomia va inteso in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio.

b. Professionalità

Ai fini di un corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l'OdV garantisca una adeguata professionalità, intesa quest'ultima come insieme delle conoscenze, degli strumenti e delle tecniche necessari per lo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che professionale o che comunque sia garantita all'OdV la possibilità di avvalersi, ove ragionevolmente necessario, di risorse, anche esterne, competenti in materia legale, di organizzazione aziendale, revisione, contabilità, finanza e sicurezza sul lavoro.

Sotto tale aspetto, assume rilevanza sia la conoscenza delle materie giuridiche, ed in particolare della struttura e delle modalità di commissione dei reati di cui al Decreto, sia una adeguata competenza in materia di controlli aziendali.

c. Continuità di azione

Per poter garantire una efficace e costante attuazione del Modello, l'OdV è dedicato su base continuativa allo svolgimento dei compiti assegnati ed è dotato di un adeguato budget e adeguate risorse.

d. Onorabilità e assenza di conflitti di interessi

Adeguata informativa sul possesso dei requisiti sopra indicati sarà fornita al consiglio di amministrazione al momento della nomina dei componenti dell'OdV, il cui *curriculum vitae* verrà brevemente descritto nel corso della seduta.

Costituisce poi una causa di ineleggibilità a componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica:

- la condanna con sentenza anche in primo grado e non definitiva, o di patteggiamento, per avere commesso un Reato Presupposto, e/o

- l'irrogazione di una sanzione da parte della CONSOB, per aver commesso uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato di cui al D.lgs. 58/1998 (c.d. "TUF"); ovvero

- la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, o il fallimento.

Il verificarsi di una sola delle condizioni di cui sopra comporta la decadenza automatica dalla funzione di membro dell'OdV. Il consiglio di amministrazione accertata la sussistenza della causa di decadenza provvede senza indugio alla sostituzione del membro divenuto inidoneo.

2.3.2 Le risorse dell'Organismo di Vigilanza

Il consiglio di amministrazione assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato.

Per quanto attiene le risorse umane, l'organo amministrativo assegna le risorse aziendali, in numero adeguato rispetto alle dimensioni della Società e ai compiti spettanti all'OdV stesso. Tutte le risorse assegnate, pur continuando a riportare al proprio referente gerarchico, riportano funzionalmente all'OdV per ciò che concerne te attività espletate per suo conto.

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del *budget* che il consiglio di amministrazione provvede ad assegnargli con cadenza annuale, su proposta motivata dell'OdV stesso.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'OdV può chiedere al consiglio di amministrazione, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie.

In aggiunta alle risorse sopra indicate, l'OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società, così come di consulenti esterni; per questi ultimi, il compenso è corrisposto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'OdV.

2.3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Da un punto di vista generale, all'OdV spettano i compiti di:

a. Verifica e vigilanza:

- verificare la e vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e sulla concreta osservanza del Modello affinché i comportamenti posti in essere all'interno della Società siano in concreto rispettosi di quanto formalmente nel Modello anche in relazione alle diverse tipologie di Reati presupposto;

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni;

- verificare la reale efficacia e adeguatezza del Modello e la sua concreta ed effettiva capacità di prevenire la commissione, nonché evidenziarne l'eventuale realizzazione, dei reati presupposto in relazione alla struttura aziendale;

- ai fini di cui in precedenza, monitorare l'attività aziendale, effettuando verifiche periodiche ed i relativi *follow up*.

b. Aggiornamento:

- individuare aggiornamenti e modifiche del Modello stesso al fine di migliorarne l'adeguatezza ed efficacia anche in relazione alle mutate condizioni aziendali e organizzative e/o alle integrazioni e modifiche apportate alla disciplina di riferimento sia a livello nazionale che a livello comunitario e/o a seguito di riscontrate significative violazioni del Modello;

- sottoporre al consiglio di amministrazione proposte per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o integrazioni che appunto si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: violazioni delle prescrizioni del Modello, significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa e/o modifiche normative.

c. Informazione e formazione:

- promuovere o monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello;

- promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire una adeguata conoscenza del Modello dai soggetti interessati;

- riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello.

d. Gestione dei flussi informativi in e out:

- assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di *reporting* inerenti al rispetto del Modello;

- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso;

- informare gli organi competenti, nel prosieguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;

- segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;

- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Per l'espletamento dei compiti assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nessuno escluso.

Nel rispetto delle norme di legge, all'OdV è affidato, su un piano più operativo, il potere/dovere, a titolo esemplificativo, di:

i. effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;

ii. avere accesso a tutte le informazioni concernenti le attività della Società ed avere libero accesso

presso tutte le funzioni, gli archivi e i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, ai fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;

iii. disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;

iv. avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ovvero di consulenti esterni, per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche, previa autorizzazione del presidente del consiglio di amministrazione;

v. disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziate dal consiglio di amministrazione;

vi. chiedere informazioni o l'esibizione di documenti inerenti alle attività svolte dalla Società;

vii. formulare le proposte di adozione di procedure sanzionatorie;

viii. sottoporre il Modello a verifica periodica e ne propone l'aggiornamento, secondo quanto previsto dal presente Modello;

ix. predisporre le relazioni periodiche, anche al fine di consentire al consiglio di amministrazione le valutazioni necessarie per approntare eventuali aggiornamenti al Modello; tali relazioni periodiche devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare: eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello; il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello; le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio; una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche;

x. promuovere tramite idonee iniziative e diffondere la conoscenza, comprensione e la consapevolezza del Modello e proporre la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;

xi. verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e /o della struttura aziendale;

xii. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;

xiii. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti (comprese le relative segnalazioni) in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse a, o tenute a disposizione per, l'OdV stesso;

xiv. condurre le verifiche interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza;

xv. intervenire in caso di accertata violazione al presente Modello e/o comunque di rilevamento di atti e/o condotte, anche nello stato del tentativo, in grado di comportare l'attivazione di un procedimento

a carico della società ai sensi del Decreto, inviando le opportune segnalazioni al CdA qualora ritenuto indispensabile a causa dei soggetti coinvolti, agli azionisti di riferimento;

xvi. coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività in relazione aree a rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività in merito alle Aree a Rischio, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

xvii. controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nella Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di illeciti.

xviii. verificare che i presidi previsti dalla Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di illeciti (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, proponendo, in caso contrario, un aggiornamento degli elementi stessi;

xix. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di partner, consulenti o fornitori) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

xx. segnalare prontamente ogni criticità relativa all'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto, proponendo le opportune soluzioni operative.

2.3.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

***Reporting* dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV sarà tenuto ad effettuare un'attività di *reporting* agli organi societari, secondo due modalità:

a. la prima, su base continuativa, direttamente al presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati;

b. la seconda, su base periodica, attraverso cui l'OdV riferisce, anche verbalmente, almeno una volta l'anno, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sull'attività compiuta e sull'esito della stessa.

L'attività di *reporting* avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività, in genere, svolta dall'OdV;
- eventuali problematiche o criticità che siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- i correttivi, necessari o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;

- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;

- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Resta inteso che l'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello, alla sua eventuale implementazione od a situazioni specifiche.

Informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie

Il Decreto, all'art. 6, comma 2, lett. d), dispone espressamente che i modelli debbano prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, in modo che lo stesso possa espletare al meglio la propria attività di verifica.

A tal fine l'Organismo è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione, comunicazione attinente all'attuazione del Modello che possa essere utile alla prevenzione dei reati. In particolare deve essere informato:

- su qualunque cambiamento nella struttura organizzativa;
- su cambiamenti dell'attività, nuove acquisizioni;
- sugli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- su qualunque notizia e/o documento proveniente da organi di polizia giudiziaria o altra similare autorità, avente ad oggetto lo svolgimento di indagini per le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- dai *report* delle altre funzioni aziendali nell'ambito delle proprie attività di controllo da cui possono emergere fatti o attività riconducibili alle fattispecie di reato previste dal Decreto;

- dalla società di revisione o collegio sindacale in relazione a carenze di controlli interni o ad atti o fatti aventi attinenza con la prevenzione dei reati;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla commissione di reati presupposto o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
- eventuali richieste o offerte di doni o di altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (ad eccezione di offerte di valore modico);
- eventuali anomalie di spesa;
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;

- eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa emersi dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i prospetti riepilogativi delle commesse eventualmente ottenute a seguito di trattativa privata;

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici

- i prospetti riepilogativi delle eventuali gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello nazionale/locale cui la Società ha partecipato e ottenuto la commessa.

Dal punto di vista della gestione delle informazioni ricevute, l'OdV, dopo aver valutato le segnalazioni, ove ritenuto utile e/o necessario, pianifica l'attività ispettiva da compiere.

Whistleblowing

Lucisano Media Group al fine di garantire una gestione responsabile e in linea con le prescrizioni legislative, ha implementato un sistema di whistleblowing conforme prima al DDL 167/2017 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" e poi al recente D.lgs 24/2023, cd "decreto Whistleblowing"[2], che estende la platea dei whistleblower[3] e l'ambito oggettivo delle segnalazioni anche a violazioni di norme di derivazione europea.

Pertanto, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/01, nuovo comma 2-bis, la Società:

- ha istituito canali di segnalazione interna dedicati che consentano ai soggetti di cui all'art. 5, comma primo lett. a) e b) del D.lgs. 231/01, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del presente Decreto o violazioni del presente Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante;
- vieta ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- tutela il segnalato, tramite misure ad hoc.

Al fine di dare efficace attuazione al d.lgs 20/2023, LMG ha adottato una nuova procedura per le segnalazioni (procedura whistleblowing allegato 3), che costituisce pate integrante del Modello 231 e disciplina il processo di ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni.

<u>I profili di responsabilità dell'Organismo di Vigilanza</u>

Ai sensi della normativa attualmente vigente, in capo all'OdV non grava l'obbligo, penalmente sanzionabile,

[2] Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"

3 Rientrano ora nella tutela del whistleblower non solo i dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza, i candidati, i lavoratori in prova, e gli ex dipendenti.

di impedire la commissione dei reati presupposto, ma esclusivamente quello di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Non è escluso, tuttavia, che i membri dell'OdV possano comunque incorrere in responsabilità penale nell'ipotesi di concorso omissivo, ovvero qualora contribuiscano, con dolosa inerzia, alla realizzazione del reato commesso da un altro soggetto.

In capo all'Organismo è peraltro configurabile una responsabilità di natura contrattuale sotto il profilo della *culpa in vigilando* o comunque della negligenza eventualmente riscontrata nell'adempimento dell'incarico.

2.4 DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEL MODELLO E ATTIVITÀ FORMATIVA

2.4.1 Attività informativa

La Società promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenute nel Modello e nelle specifiche procedure ad esso connessi. La Società, inoltre, promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali, i collaboratori esterni ed i fornitori.

Affinché venga reso noto a tutti i destinatari e acquisti forza vincolante, il Modello è comunicato formalmente a tutte le risorse presenti in Società al momento dell'adozione o dell'aggiornamento dello stesso, attraverso una nota informativa interna trasmessa elettronicamente.

I nuovi assunti verranno informati attraverso una nota informativa cartacea trasmessa unitamente al contratto di lavoro e riceveranno una formazione sul Decreto e sul relativo Modello. Più in particolare, il Modello è comunicato formalmente ad ogni componente degli organi sociali ed è, altresì, comunicato formalmente a tutti i dipendenti della Società mediante consegna di copia integrale, anche su supporto informatico.

Della eseguita consegna e del contestuale impegno da parte dei destinatari al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale agli atti dell'OdV.

Ai fini della validità del sistema disciplinare la pubblicità è ottemperata anche mediante l'affissione del presente Modello nelle bacheche aziendali, oltre che con la pubblicazione nell'apposita sezione all'interno del sito intranet aziendale.

L'OdV pianifica e implementa tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

Inoltre, al fine di consentire la piena operatività del Modello, l'OdV:

- garantisce la tempestiva diffusione tra i destinatari del Modello e successivi aggiornamenti e modifiche;
- fornisce ai collaboratori esterni un adeguato sostegno formativo e informativo, anche al fine di consentire la risoluzione di dubbi interpretativi relativi a disposizioni contenute nel Modello;

- garantisce che i collaboratori esterni che dovessero segnalare violazioni del Modello non siano soggetti ad alcuna forma di ritorsione, garantendo, se richiesto, il loro anonimato.

2.4.2 Attività formativa concernente il Modello e le relative procedure

Oltre alle attività connesse all'informazione e diffusione della conoscenza del Modello da parte di tutti i destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante relativa formazione, ovvero promuovere, monitorare e implementare le iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e delle procedure a esso connesse, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno della Società.

L'attività di formazione, anche tesa a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e i principi e le regole essenziali di cui al Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area aziendale in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società. In particolare la Società prevede livelli diversi di formazione attraverso strumenti di divulgazione quali, a titolo esemplificativo, periodici seminari mirati, formazione in aula, occasionali e-mail di aggiornamento.

I programmi formativi e i contenuti delle note informative dovranno essere oggetto di discussione con l'OdV e non potranno essere adottati ed implementati in assenza dell'approvazione di quest'ultimo

I corsi di formazione eventualmente predisposti per i dipendenti dovranno avere frequenza obbligatoria. La mancata partecipazione - non giustificata - ai suddetti programmi di formazione da parte dei dipendenti comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel paragrafo 2.5 del presente Modello.

2.5 SISTEMA DISCIPLINARE

2.5.1 Principi generali

L'adozione di un adeguato sistema disciplinare volto a sanzionare la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati presupposto costituisce un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità amministrativa della Società, ed è perciò rivolto a tutti i destinatari del Modello.

Il Modello costituisce espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro, ai sensi dell'articolo 2104 c.c., e che, conseguentemente, il mancato rispetto degli stessi, ad opera dei dipendenti della Società, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare, ai sensi dell'articolo 2106 del codice civile.

Sulla scorta di tale sistema disciplinare, sono passibili di sanzione sia le violazioni del Modello e delle relative procedure commesse da soggetti apicali, in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo della Società, sia le violazioni perpetrate da Soggetti Subalterni o da soggetti operanti in nome e/o per conto della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni, e dunque l'instaurazione di un procedimento

disciplinare, prescinde dallo svolgimento e/o dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, così come dell'esercizio o dall'esito dell'azione di responsabilità risarcitoria eventualmente contestuale.

Invero, la commissione o il concorso nella commissione dei reati presupposto da parte dei destinatari sono sanzionati dal Codice Penale.

Le norme del Sistema Disciplinare di seguito previsto, invece, agiscono in funzione di quanto disposto dal Decreto e disciplinano, pertanto, le conseguenze sul piano disciplinare delle violazioni delle regole comportamentali previste dal Modello (o anche di uno sei suoi elementi) ed intendono unicamente integrare e non sostituire le norme di legge e del CCNL applicabile e le relative a sanzioni disciplinari. Inoltre, l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal sistema disciplinare ai fini del Decreto non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare. Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del presente Modello. L'OdV deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti procede.

L'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato dell'applicazione di una sanzione per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione, disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto all'osservanza del Modello e delle procedure prima richiamate.

Il presente sistema disciplinare interviene anche per tutte le violazioni previste dal decreto Whistleblowing e dalla relativa procedura adottata dalla società.

Il Sistema Disciplinare è affisso in luogo accessibile a tutti affinché sia garantita la piena conoscenza da parte di tutti i destinatari delle disposizioni ivi contenute e delle conseguenze delle violazioni.

2.5.2 Le Sanzioni

Le sanzioni sono applicate nel rispetto delle previsioni contenute nel Modello, nonché delle norme rinvenibili nella contrattazione collettiva, laddove applicabile. In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

A tal proposito, avranno rilievo, in via generale, i seguenti elementi:
(i) la tipologia dell'illecito compiuto;
(ii) le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta illecita;
(iii) le modalità di commissione della condotta.
Ai fini della gradazione della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:
(i) la gravità della condotta;
(ii) l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
(iii) l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
(iv) l'eventuale recidività del suo autore.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

Provvedimenti sanzionatori per i dipendenti non dirigenti

Nei confronti dei dipendenti - essendo disponibile a priori un sistema disciplinare co-essenziale alla natura del rapporto, alla stregua dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") e dell'apposita disciplina contrattuale - il sistema sanzionatorio di cui all'art. 7, comma 4, lett. b), del Decreto è modellato su tale sistema disciplinare preesistente, costituendone un'integrazione e mutuandone procedure e sanzioni.

Le sanzioni previste dal contratto collettivo, di seguito elencate, si applicano nei confronti di quadri e impiegati alle dipendenze della Società che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti anche da:

1. mancato rispetto delle misure dirette a garantire lo svolgimento dell'attività e/o a identificare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ex D.Lgs. 231/01;
2. mancata, incompleta o non veritiera rappresentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
3. violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
4. inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico; inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe, in relazione ai rischi connessi, con particolare riguardo ad atti e documenti verso la Pubblica Amministrazione;
5. omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificarne le azioni nell'ambito delle aree a rischio di reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
6. mancata osservanza degli obblighi di informazione verso l'OdV
7. inosservanza dei principi contenuti nella policy sul Whistleblowing, quali:
    - la commissione di qualsiasi ritorsione - da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione (della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica) - che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma;
    - la non istituzione di canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure di whistleblowing conformi alla normativa o anche la non effettuazione di attività di verifica ed analisi a riguardo delle segnalazioni ricevute;
    - la messa in atto di azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
    - la violazione dell'obbligo di riservatezza.effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate.

Pertanto, qualora sia accertata la commissione di una violazione da parte di un soggetto qualificabile come dipendente (ma non dirigente), saranno applicati i seguenti provvedimenti, secondo la gravità dell'infrazione:

a. <u>richiamo verbale</u> (per le violazioni più lievi): verrà applicata la sanzione del richiamo verbale nei casi

di violazione colposa dei principi del Codice Etico e/o di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali, non aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore.

b. richiamo per iscritto, verrà applicata nei casi di:
   - recidiva nelle violazioni di cui al punto a);
   - violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali, aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore;

c. multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione: oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del rimprovero scritto, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello; quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
   - l'inosservanza delle procedure previste dal Modello riguardanti un procedimento in cui una delle parti necessarie è la Pubblica Amministrazione;
   - Omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale ai sensi del Modello;
   - reiterate violazioni di cui al precedente punto b);

d. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10, e in ogni caso nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto; verrà applicata, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa, nei casi di gravi violazioni procedurali tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si applica in caso di:
   - inosservanza dell'obbligo di dichiarazioni periodiche (o falsità in dichiarazione) relative al rispetto del Codice Etico e del Modello; all'assenza di conflitti di interessi, con riguardo a rapporti con la Pubblica Amministrazione;
   - inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe, in relazione ai rischi connessi, con riguardo ad atti e documenti verso la P.A.;
   - omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
   - inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico;
   - la commissione di atti di ritorsione di qualsiasi tipo nei confronti del segnalante di illeciti
   - la messa in atto di azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
   - la violazione dell'obbligo di riservatezza
   - reiterate violazioni di cui al precedente punto c).

e. licenziamento con preavviso; verrà applicata nei casi di reiterata grave violazione delle procedure aventi rilevanza esterna nello svolgimento di attività a necessario contatto con la P.A., nonché di reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel Modello e/o nel Codice Etico e nella procedura Whistleblowing

f. licenziamento senza preavviso (e con le altre conseguenze di ragione e di legge); verrà applicata per mancanze commesse con dolo e così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
   - violazione dolosa di procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro;

- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere con dolo mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure, dolosamente diretta ad impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Per la **procedura applicativa** di tali sanzioni, si fa riferimento all'art. 7 dello "Statuto dei Lavoratori".

Nel caso che l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione della sanzione.

La competenza all'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti della Società, anche ai fini del Decreto, spetterà al presidente del consiglio di amministrazione, anche su proposta dell'OdV e, in ogni caso, sentito il parere di quest'ultimo.

Misure nei confronti dei dirigenti apicali

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ivi compresa la procedura Whistleblowing, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.

Sono specificamente sanzionate, ai sensi dell'art 21 comma 2 del D.lgs 24/2023 (decreto whistleblowing) le seguenti condotte del management:

- Atti ritorsivi nei confronti del segnalante (quindi successivi alla segnalazione e da essi dipendenti), quali a titolo esemplificativo (art 17 comma 4 d.lgs 24/2023):
    a. Licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
    b. La retrocessione di grado o la mancata promozione;
    c. Il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
    d. La sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
    e. Le note di merito negative o le referenze negative;
    f. L'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
    g. La coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
    h. La discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
    i. La mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
    j. Il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
    k. I danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese le perdite di opportunità economiche e la perdita di redditi;

l. L'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel futuro;
m. La conclusione anticipata o l'annullamento di una fornitura di beni o servizi,
n. L'annullamento di una licenza o permesso;
o. La richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici.

- condotte di ostacolo alla segnalazione (quindi precedenti o concomitanti rispetto ad essa: minaccia di licenziamento nei confronti di un dipendente che abbia manifestato l'intenzione di effettuare una segnalazione)
- violazioni dell'obbligo di riservatezza sulla segnalazione ex art 12 d.lgs 24/2023
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate.

Similmente a quanto detto in relazione ai dipendenti, la competenza all'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei dirigenti della Società, anche ai fini del Decreto, spetterà al presidente del consiglio di amministrazione, anche su proposta dell'OdV e, in ogni caso, sentito il parere di quest'ultimo.

Misure nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione, dei sindaci e del revisore

Nel caso di violazioni concernenti un membro del consiglio di amministrazione della Società, di un sindaco o del revisore, l'OdV deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione stesso, nelle persone del presidente e degli amministratori delegati, così come al collegio sindacale, nella persona del presidente del collegio sindacale, mediante relazione scritta.

Verso il membro del consiglio di amministrazione che abbia violato il Modello o le procedure stabilite in attuazione del medesimo (come la Procedura Whistleblowing), il consiglio di amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento nei limiti consentiti dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivare:

(i) richiamo formale scritto;

(ii) la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;

(iii) la decurtazione degli emolumenti o, nel caso del revisore del corrispettivo previsto, fino al 50%, fatti salvi eventuali limiti di legge;

(iv) revoca, totale o parziale, delle eventuali deleghe, procure o dall'incarico.

Qualora la violazione sia contestata a un amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, saranno applicate le sanzioni previste per i dirigenti apicali. In tal caso, qualora sia comminata la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, dovrà disporsi anche la revoca dell'amministratore dall'incarico.

Nei casi più gravi, e comunque ove la violazione sia tale da ledere la fiducia della Società nei confronti del responsabile, il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

In caso di violazione da parte di un componente del collegio sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione, in persona del presidente, mediante relazione scritta. Il consiglio di amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.

Sanzioni nei confronti dei terzi destinatari / collaboratori esterni e controparti contrattuali

Ogni comportamento posto in essere dai consulenti, dai partner o dai fornitori della Società in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato presupposto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, l'applicazione di penali o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società.

Misure nei confronti dell'OdV

I provvedimenti da adottare nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, a fronte di comportamenti posti in essere in violazione delle regole del Modello, delle procedure interne, del Codice Etico, nonché di comportamenti negligenti che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello stesso, sono di competenza dell'intero Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale. Tra i comportamenti sanzionabili si richiama in particolare la mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute in materia di Whistleblowing o la violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing, come espressamene richiesto dal Decreto Whistleblowing.

– PARTE SPECIALE –

3. LE AREE A RISCHIO, I REATI ASSOCIABILI E I RELATIVI PRESIDI

La presente Parte Speciale è dedicata all'elencazione delle attività condotte dalla Società considerate a rischio di commissione di reati ai sensi del Decreto, insieme alle relative misure attuate, o da attuare, da parte della Società al fine di prevenire la commissione di tali reati.

In particolare, nel corso dell'analisi dei rischi effettuata, nell'ambito dei reati presupposto di cui al Decreto, sono state identificate le seguenti categorie di reati, quali aventi un potenziale impatto in relazione alle specifiche attività svolte della società:

- Reati contro la pubblica amministrazione
- Reati societari
- Reati informatici
- Reati per abuso di mercato
- Reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio
- Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Reati ambientali
- Reati tributari.

Per una elencazione analitica dei reati presupposto individuati si veda il successivo Allegato 1.

3.1 I presidi generali

Ai fini del presente Modello, per la prevenzione della commissione dei reati presupposto sopra elencati, la Società è tenuta ad uniformarsi ai seguenti presidi di carattere generale:

A. tutti i processi maggiormente sensibili posti in essere nelle rispettive aree a rischio devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali ed alle politiche del Gruppo, nonché alle regole contenute nel presente Modello e nelle procedure attuative dello stesso.

   A tal fine la società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, etc.) improntati a principi generali di:

   - diffusione e conoscenza del presente Modello e del Codice Etico all'interno della Società ed anche nei confronti delle altre società del Gruppo;
   - delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;

- descrizione delle linee di riporto;
- adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura.

B. nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i componenti degli organi sociali, i dipendenti i consulenti e i partners commerciali devono conoscere e rispettare il Codice Etico, la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo, e il sistema di controllo della gestione, generale, nonché la normativa applicabile.

C. viene fatto l'espresso divieto a carico degli organi sociali, dei dipendenti e dei collaboratori esterni di porre in essere o concorrere alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato, con particolare riferimento alle fattispecie di reati presupposto rientranti tra quelle sopra considerate.

3.2 I presidi specifici

Il presente paragrafo 3.2 riporta in forma tabellare le aree a rischio di commissione di reati presupposto individuate ad esito dell'attività di mappatura delle attività condotte dalla Società, nonché i relativi reati presupposto associabili, al fine di evidenziare i presidi organizzativi specifici adottati o da adottarsi da parte della Società per prevenire la commissione dei reati presupposto stessi.

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO	REATI ASSOCIABILI	PRESIDI ORGANIZZATIVI
Comunicazioni istituzionali Gestione delle comunicazioni con Borsa Italiana e con il NOMAD Gestione dell'informativa al mercato ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext growth Milan: – diffusione di informazioni privilegiate, c.d. informativa *price sensitive*; – informativa sulle operazioni societarie, i.e. operazioni significative, operazioni con parti correlate, *reverse take-over*, cambiamenti sostanziali del business; – informazioni varie. Gestione dell'informativa pubblica (rapporti con gli investitori, gli analisti finanziari, agenzie di rating, giornalisti e con altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa; organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti con i	**Reati per abuso di mercato** Abuso di informazioni privilegiate Manipolazione del mercato **Reati Societari** False comunicazioni sociali Corruzione tra privati Istigazione alla corruzione tra privati Ostacolo alle funzioni delle Autorità di Vigilanza	**Processo di chiusura del bilancio** **Processo Comunicazioni** Si prevede l'espresso obbligo a carico degli organi sociali, dei dipendenti e consulenti del Gruppo, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte di: ➢ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla alle comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulle operazioni commerciali, societarie e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. Il trattamento delle informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure interne che devono prevedere: ➢ compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle informazioni privilegiate; ➢ le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione; ➢ i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate; ➢ le misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno del Gruppo; ➢ le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO	REATI ASSOCIABILI	PRESIDI ORGANIZZATIVI
soggetti sopra indicati) Condivisione con consulenti o partners di informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari Divulgazione di messaggi pubblicitari sponsorizzazioni e comunicazioni commerciali e sociali e di tutte le altre forme di pubblicità destinate ai programmi radiofonici, televisivi ed interattivi, contenenti notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.		in ragione delle funzioni svolte hanno accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate.
Operazioni straordinarie Gestione di operazioni di: – fusione / scissione – acquisizione e/o cessione di *asset* significativi o partecipazioni – operazioni sul capitale sociale	**Reati per abuso di mercato** Abuso di informazioni privilegiate Manipolazione del mercato **Reati Societari** False comunicazioni sociali Corruzione tra privati Istigazione alla corruzione tra privati	**Processo di chiusura del bilancio** **Processi amministrativi di supporto** **Processo Contratti** Si prevede l'espresso obbligo a carico degli organi sociali, dei dipendenti e consulenti del Gruppo, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte di: ➢ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla alle comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulle operazioni

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO	REATI ASSOCIABILI	PRESIDI ORGANIZZATIVI
	Ostacolo alle funzioni delle Autorità di Vigilanza Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione Formazione fittizia del capitale Indebita restituzione dei conferimenti Illegale ripartizione degli utili o delle riserve Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante Operazioni in pregiudizio dei creditori **Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** **Reati tributari**	commerciali, societarie e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; ➢ rispettare la normativa interna relativa alle operazioni con le parti correlate. Le procedure aziendali prevedono inoltre: ➢ che la negoziazione, finalizzazione e firma dei contratti sia costantemente seguita da parte dagli amministratori; nonché l'effettuazione dei relativi pagamenti; ➢ che vi sia adeguata segregazione delle funzioni nell'ambito dei ruoli e delle funzioni coinvolte nella gestione attuazione e realizzazione delle operazioni straordinarie, ivi incluse le attività di controllo, contabilizzazione ed autorizzazione del pagamento; ➢ il supporto di professionisti e consulenti; ➢ attività di controllo della società di revisione; ➢ attività di controllo del collegio sindacale.
	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di	La Società adotta specifiche procedure volte a regolare: ➢ l'utilizzo di denaro, beni o altre utilità (e quindi, nel complesso, i flussi

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO	REATI ASSOCIABILI	PRESIDI ORGANIZZATIVI
	provenienza illecita, autoriciclaggio	finanziari ed il ciclo passivo dell'azienda, già tra l'altro coperti dai presidi di controllo tipici delle aree di prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati societari); e ➢ l'identificazione ed adeguata verifica della clientela e delle operazioni sospette (che possono costituire l'ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa delle utilità) ai fini del loro monitoraggio ed eventuale blocco; ➢ la segregazione delle funzioni tra chi opera in processi sensibili rispetto al rischio di commissione di delitti fonte (con creazione delle utilità delittuose) e chi opera in processi sensibili rispetto al rischio di commissione del reato di autoriciclaggio (con impiego, sostituzione o trasferimento di tali utilità delittuose).
Amministrazione e finanza Predisposizione delle relazioni finanziarie annuali ed infrannuali Predisposizione del bilancio d'esercizio Rapporti infragruppo Gestione delle comunicazioni telematiche per adempimenti societari Gestione dei rapporti con la	**Reati Societari** False comunicazioni sociali Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione Impedito controllo Omissione dell'iscrizione nel Registro delle imprese Formazione fittizia del capitale Indebita restituzione dei conferimenti	**Processo di chiusura del bilancio** Si prevede l'espresso obbligo a carico degli organi sociali, dei dipendenti e consulenti del Gruppo, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte di: ➢ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; ➢ osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO	REATI ASSOCIABILI	PRESIDI ORGANIZZATIVI
pubblica amministrazione in occasione di verifiche e di controlli	Illegale ripartizione degli utili o delle riserve Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante Operazioni in pregiudizio dei creditori Omessa comunicazione del conflitto di interessi Corruzione tra privati Istigazione alla corruzione tra privati Illecita influenza sull'assemblea Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza **Reati contro la pubblica amministrazione** Corruzione pubblica Istigazione alla corruzione **Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**	effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; ➢ assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare; ➢ effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza E' inoltre prevista la: ➢ regolare e puntuale approvazione delle delibere di competenza da parte del consiglio di amministrazione e loro attuazione da parte di direzioni, organi, soggetti e funzioni delegate in materia di riduzione del capitale sociale, conferimenti, ripartizione di utili, operazioni sul capitale della controllante, fusioni e scissioni; ➢ regolare e puntuale formazione, approvazione e controllo del bilancio; ➢ regolare e puntuale redazione, controllo e approvazione di prospetti informativi / comunicazioni al mercato, ove richiesti dalla normativa applicabile; ➢ regolare e puntuale attività di controllo della società di revisione; ➢ regolare e puntuale controllo del collegio sindacale; ➢ discussione e formalizzazione nelle opportune sedi dei rapporti con le pubbliche autorità;

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO	REATI ASSOCIABILI	PRESIDI ORGANIZZATIVI
	Reati tributari	➢ integrità dei dati informatici; ➢ adeguata segregazione delle funzioni tra chi istruisce una attività chi la supervisiona e chi approva ed autorizza.
	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	La Società adotta specifiche procedure volte a regolare: ➢ l'utilizzo di denaro, beni o altre utilità (e quindi, nel complesso, i flussi finanziari ed il ciclo passivo dell'azienda, già tra l'altro coperti dai presidi di controllo tipici delle aree di prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati societari); e ➢ l'identificazione ed adeguata verifica della clientela e delle operazioni sospette (che possono costituire l'ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa delle utilità) ai fini del loro monitoraggio ed eventuale blocco; ➢ la segregazione delle funzioni tra chi opera in processi sensibili rispetto al rischio di commissione di delitti fonte (con creazione delle utilità delittuose) e chi opera in processi sensibili rispetto al rischio di commissione del reato di autoriciclaggio (con impiego, sostituzione o trasferimento di tali utilità delittuose).
	Reati Informatici Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Detenzione e diffusione abusiva di	Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO	REATI ASSOCIABILI	PRESIDI ORGANIZZATIVI
	codici di accesso a sistemi informatici o telematici Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	informazione. Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che la Società si pone sono i seguenti: ➢ *Integrità*: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente e completamente rappresentativo, in maniera oggettiva e senza interpretazioni, dei contenuti a cui si riferisce. Tale obiettivo si persegue tramite l'adozione di opportune contromisure che impediscano alterazioni incidentali o intenzionali che ne possono mutare il significato originale o, in alternativa, forniscano la possibilità di rilevare la suddetta alterazione del dato e di recuperare il dato integro ➢ *Riservatezza*: garanzia che un dato aziendale venga reso disponibile solamente alle applicazioni ed ai soggetti incaricati e autorizzati al suo utilizzo ➢ *Disponibilità*: garanzia di reperibilità dei dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi aziendali e di rispetto delle norme (di legge e non) che impongono la conservazione storica o determinati livelli di servizio In particolare, la Società deve osservare i seguenti principi: ➢ Disposizioni sulla sicurezza informatica ➢ Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni ➢ Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni ➢ Classificazione e controllo dei beni ➢ Sicurezza fisica e ambientale Sicurezza fisica e ambientale atti a

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO	REATI ASSOCIABILI	PRESIDI ORGANIZZATIVI
		garantire la sicurezza dei locali dove sono conservati *hardware* e *database* rispetto ad accessi di personale non autorizzato o ad eventi catastrofali quali incendi, allagamenti etc. ➢ Gestione delle comunicazioni e dell'operatività ➢ Controllo degli accessi ➢ Elaborazione di standard per la gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica ➢ Audit ➢ Utilizzo di crittografia ➢ Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi Obbligo di rispettare le previsioni di legge a tutela della paternità delle Opere nonché le limitazioni previste al diritto di duplicazione di programmi per elaboratore e di riproduzione, trasferimento, distribuzione e/o comunicazione del contenuto di banche dati
Amministrazione e finanza Gestione del ciclo attivo Gestione del ciclo passivo Incassi e pagamenti	**Reati Societari** False comunicazioni sociali Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione Impedito controllo	**Processi amministrativi di supporto** ➢ Diffusione ed impegno al rispetto del Codice Etico da parte del personale del gruppo dei consulenti e dei fornitori ➢ I poteri in merito alla sottoscrizione dei contratti e alla effettuazione dei pagamenti sono in capo agli amministratori, la delega per l'esecuzione dei pagamenti deve essere formalizzata

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO	REATI ASSOCIABILI	PRESIDI ORGANIZZATIVI
	Formazione fittizia del capitale Indebita restituzione dei conferimenti Illegale ripartizione degli utili o delle riserve Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante Operazioni in pregiudizio dei creditori Corruzione tra privati Istigazione alla corruzione tra privati Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza **Reati contro la Pubblica Amministrazione** Corruzione pubblica Istigazione alla corruzione **Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**	➢ Adeguata segregazione delle funzioni ed in particolare della gestione dei rapporti con i clienti e fornitori, della contabilizzazione dei costi e ricavi, del controllo, autorizzazione e pagamento, ivi inclusi i relativi accessi informatici sui sistemi interni ed esterni ➢ Tracciabilità (anche informatica) del processo dei pagamenti con banche on-line ➢ Eventuale formale conferimento di apposite deleghe ai soggetti che effettivamente intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione e con i privati per conto della Società ➢ Formalizzazione nei rapporti di servizi Intercompany del rispetto da parte del personale del gruppo dei consulenti delle procedure interne e delle linee guida e del Codice Etico ➢ Limitazione dell'uso del contante, imitato a specifiche casistiche, con appropriata delega e segregazione di funzione ➢ Elaborazione di indirizzi in materia di anticorruzione ➢ Supporto di professionisti e consulenti ivi inclusi i sistemi informatici ➢ Attività di controllo dei soci ➢ Attività di controllo della società di revisione ➢ Attività di controllo del collegio sindacale Nell'ambito dell'autoriciclaggio, il Modello organizzativo prevede specifiche procedure volte a regolare: ➢ l'utilizzo di denaro, beni o altre utilità (e quindi, nel complesso, i flussi

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO	REATI ASSOCIABILI	PRESIDI ORGANIZZATIVI
	Reati tributari	finanziari ed il ciclo passivo dell'azienda, già tra l'altro coperti dai presidi di controllo tipici delle aree di prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati societari); e ➢ l''identificazione ed adeguata verifica della clientela e delle operazioni sospette (che possono costituire l'ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa delle utilità) ai fini del loro monitoraggio ed eventuale blocco; ➢ la segregazione delle funzioni tra chi opera in processi sensibili rispetto al rischio di commissione di delitti fonte (con creazione delle utilità delittuose) e chi opera in processi sensibili rispetto al rischio di commissione del reato di autoriciclaggio (con impiego, sostituzione o trasferimento di tali utilità delittuose).
	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	La Società adotta specifiche procedure volte a regolare: ➢ l'utilizzo di denaro, beni o altre utilità (e quindi, nel complesso, i flussi finanziari ed il ciclo passivo dell'azienda, già tra l'altro coperti dai presidi di controllo tipici delle aree di prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati societari); e ➢ l'identificazione ed adeguata verifica della clientela e delle operazioni sospette (che possono costituire l'ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa delle utilità) ai fini del loro monitoraggio ed eventuale blocco; ➢ la segregazione delle funzioni tra chi opera in processi sensibili rispetto al rischio di commissione di delitti fonte (con creazione delle utilità

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO	REATI ASSOCIABILI	PRESIDI ORGANIZZATIVI
		delittuose) e chi opera in processi sensibili rispetto al rischio di commissione del reato di autoriciclaggio (con impiego, sostituzione o trasferimento di tali utilità delittuose).
	Reati Informatici Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione. Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che la Società si pone sono i seguenti: ➢ *Integrità*: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente e completamente rappresentativo, in maniera oggettiva e senza interpretazioni, dei contenuti a cui si riferisce. Tale obiettivo si persegue tramite l'adozione di opportune contromisure che impediscano alterazioni incidentali o intenzionali che ne possono mutare il significato originale o, in alternativa, forniscano la possibilità di rilevare la suddetta alterazione del dato e di recuperare il dato integro ➢ *Riservatezza*: garanzia che un dato aziendale venga reso disponibile solamente alle applicazioni ed ai soggetti incaricati e autorizzati al suo utilizzo ➢ *Disponibilità*: garanzia di reperibilità dei dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi aziendali e di rispetto delle norme (di legge e non) che impongono la conservazione storica o determinati

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO	REATI ASSOCIABILI	PRESIDI ORGANIZZATIVI
		livelli di servizio In particolare, la Società deve osservare i seguenti principi: ➢ Disposizioni sulla sicurezza informatica ➢ Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni del Gruppo ➢ Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni ➢ Classificazione e controllo dei beni ➢ Sicurezza fisica e ambientale atti a garantire la sicurezza dei locali dove sono conservati *hardware* e *database* rispetto ad accessi di personale non autorizzato o ad eventi catastrofali quali incendi, allagamenti etc. ➢ Gestione delle comunicazioni e dell'operatività ➢ Controllo degli accessi ➢ Elaborazione di standard per la gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica ➢ Audit ➢ Utilizzo di crittografia ➢ Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi ➢ Obbligo di rispettare le previsioni di legge a tutela della paternità delle Opere nonché le limitazioni previste al diritto di duplicazione di programmi per elaboratore e di riproduzione, trasferimento,

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO	REATI ASSOCIABILI	PRESIDI ORGANIZZATIVI
		distribuzione e/o comunicazione del contenuto di banche dati

Allegato 1

ELENCO REATI PRESUPPOSTO

REATI 231	SANZIONI EX D. LGS 231/01	allegato di riferimento
Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)		
- *Malversazione a danno dello Stato (o della Unione Europea) - Art. 316 bis c.p.* - *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.)* - *Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (Art. 640 c.p.)* - *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.) Frode informatica (art 640 ter c.p.)* - *Frode nelle pubbliche forniture (art 356 c.p.)* - *frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);*	Pecuniaria fino a 500 quote Interdittive	**A**
- *Corruzione per un atto d'ufficio (Art. 318 c.p.)*	Pecuniaria fino a 200 quote Interdittive	**A**
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art.319 c.p.)* - *Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter c.p)* - *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)* - *Istigazione alla corruzione (art. 322 c. p)* - *Peculato (art 314, c.1 c.p.)* - *Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art 316 c.p.)* - *Abuso d'ufficio (art 323 c.p.)*	Pecuniaria da 200 a 600 quote Interdittive	**A**
- *Concussione (Art. 317 c.p.)*	Pecuniaria da 300 a 800 quote Interdittive	**A**
- *Turbata libertà degli incanti (art 353-c.p.)* - *Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art 353 bis c.p.)* -		**A**
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 - bis)		
- *Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)* - *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)* - *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)* - *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)* - *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)* - *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)* - *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)* - *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)* - *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)* - *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)* - *Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)*	Pecuniarie e interdittive	**C**
Delitti di criminalità organizzata (art. 24 – ter)		
- *Delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.);* - *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);* - *Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);* - *associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);* - *Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);* - *Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p)*	Pecuniarie e interdittive	
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 – bis)		
- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);* - *Alterazione di monete (art. 454 c.p.);* - *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);*	Pecuniarie e interdittive	

REATI 231	SANZIONI EX D. LGS 231/01	allegato di riferimento
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);* - *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);* - *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);* - *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);* - *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);* - *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);* - *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).*		
Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1)		
- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)* - *Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)* - *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)* - *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)* - *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)* - *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.).*	Pecuniaria fino a 500 quote	
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.)* - *Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)*	Pecuniaria fino a 800 quote Interdittive	
- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);* - *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).* I reati di cui all'art. 473 e 474 del c.p. sono rubricati nell'art. 25 bis del d. lgs 231/01 "Falsità in monete, di carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento", ma spesso trattati tra i delitti contro l'industria e il commercio in quanto il bene giuridico tutelato è la *fede pubblica.*	Pecuniarie e interdittive	
Reati societari (Art. 25 -ter)		
- *False comunicazione sociali (art. 2621 c.c.)*	Pecuniaria da 100 a 150 quote	**B**
- *False comunicazione sociali in danno dei soci, della società o dei creditori (art. 2622 c.c. comma 1)*	Pecuniaria da 150 a 330 quote	
- *False comunicazione sociali in danno dei soci, della società o dei creditori (art. 2621 c.c. comma 3)*	Pecuniaria da 200 a 400 quote	
- *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 d .lgs 39/2010)*	Pecuniaria da 100 a 130 quote	
- *Impedito controllo (art. 2625 c.c. comma 2; art. 29 d.lgs 39/2010)* - *Formazione fittizia del capitale (art.2632 c.c.)*	Pecuniaria da 100 a 180 quote	
- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*	Pecuniaria da 100 a 180 quote	
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*	Pecuniaria da 100 a 130 quote	
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*	Pecuniaria da 100 a 180 quote	
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)* - *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)* - *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*	Pecuniaria da 150 a 330 quote	
- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)* - *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)*	Pecuniaria da 200 a 500 quote	
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)*	Pecuniaria da 200 a 400 quote	
- *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)*	Pecuniaria da 200 a 400 quote Da 400 a 600 quote Interdittive	
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art 2635 bi c.c.)*	Da 200 a 400 quote e interdittive	
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine demografico (Art. 25 – quater)		
- *Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art 270 bis c.p.)* - *Assistenza agli associati (art 270 ter c.p.)*		

REATI 231	SANZIONI EX D. LGS 231/01	allegato di riferimento
- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art 270 quater c.p.)* - *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art 270 quinquies)* - *Condotte con finalità di terrorismo (art 270 sexies c.p.)* - *Attentato con finalità di terrorismo o di eversione (art 280 c.p.)* - *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art 280 bis c.p.)* - *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art 289 bis c.p.)* - *Istigazione a commettere alcuno dei reati precedenti (art 302 cp)*		
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 – quater-1)		
- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art 583 bis cp)*		
Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 - quinquies)		
- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)* - *Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)* - *Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)* - *Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)* - *Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)* - *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)* - *Tratta di persone (art. 601 c.p.)* - *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)* - *Adescamento di minorenni (art 609 undecies c.p.)* - *Corruzione di minorenne (art 609 quinquies cp)* - *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis cp)*	Pecuniarie e interdittive	
Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies)		
- *Abuso di informazioni privilegiate (art.184 TUF)* - *Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)*	Pecuniaria da 400 a 1000 quote	**D**
Reati commessi in violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 - septies)		
- *omicidio colposo (art. 589 cp)*	Pecuniaria da 250 a 1000 quote Interdittive da 3 mesi a 1 anno	**E**
- *lesioni personali colpose (art. 590 cp)*	Pecuniaria fino a 250 quote Interdittive fino a 6 mesi	
Reati in violazione della normativa antiriciclaggio (Art. 25 - octies)		
- *Ricettazione (art. 648 c.p.)* - *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)* - *Autoriciclaggio (art 648 ter 1 c.p.)* - *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)*	Pecuniaria da 200 fino a 1000 quote Interdittive fino a 2 anni	**F**
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 – octies 1)		
- *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti* **(art. 493-*ter* c.p.)** - *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (***art. 493-***quater c.p.)* ; - **"***Frode informatica*" nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter c.p.)* - *Trasferimento fraudolento di valori (art 512 bis c.p.)*	- sanzione pecuniaria tra 300 e 800 quote); - sanzione pecuniaria sino a 500 quote - sanzione pecuniaria sino a 500 quote. - Sanzioni interdittive	
		(
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 – novies)		
- *Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);* - *Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);* - *Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o*	Pecuniarie e interdittive	

REATI 231	SANZIONI EX D. LGS 231/01	allegato di riferimento
imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1); - *Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);* - *Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);* - *Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);* - *Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).*		
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 – decies)		
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)*	Pecuniaria fino a 500 quote	**G**
Reati ambientali (art. 25 – undecies)		
Violazione articoli Testo Unico Ambientale: - *Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico (art. 137 co. 3°)* - *Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali vietati da Convenzioni internazionali ratificate e vigenti in Italia (art. 137 co. 13°)* - *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata e in particolare (art. 256)* - *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art.258 co. 4°)* - *Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 co. 1°)* - *Gestione degli impianti che generano emissioni in atmosfera in violazione ai valori limite e alle prescrizioni (art. 279)* - *Bonifica dei siti (art. 257)* - *Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 – bis)*	Pecuniaria	**H**
- *Apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o in seguito a sospensione o revoca dell'autorizzazione (art. 137 co. 2°)* - *Scarico di acque reflue industriali in violazione dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'Allegato 5 (art. 137 co. 5°)* - *Scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in violazione agli art. 103 e 104 (art. 137 co. 11°)* - *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata e in particolare: in caso di condanna per realizzazione discarica abusiva (Art. 256, co 3°, secondo periodo)* - *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260)*	Pecuniaria Interdittive per durata non superiore a 6 mesi	
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260)*	Interdizione definitiva [4]	

[4] Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati

REATI 231	SANZIONI EX D. LGS 231/01	allegato di riferimento
Violazione articoli Codice Penale: - *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 – bis)* - *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 – bis)* - *Inquinamento ambientale (art. 452 bis)* - *Disastro ambientale (art. 452 quater)* - *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies)* - *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies)* - *Circostanze aggravanti (art. 452 octies)*	Pecuniarie e interdittive	
- *Reati previsti dalla l. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione*	Pecuniaria	
- *Reati previsti dall'art. 3 della legge 549/1993 sulle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.*	Pecuniaria	
D. Lgs. 202/07 - *art. 8 - Inquinamento doloso* - *art. 9 - Inquinamento colposo*	Pecuniaria Interdittive per durata non superiore a 6 mesi	
- *art. 8 - Inquinamento doloso*	Interdizione definitiva [5]	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)		
- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)*	Pecuniaria da 100 a 200 quote e da 400 a 1000 Interdittive non inferiori a 1 anno	
- *Associazione per delinquere* - *Associazioni di tipo mafioso anche straniere* - *Induzioni a on rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* - *Favoreggiamento personale* - *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri* - *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope* - *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*		
Reati di razzismo e xenofobia (art 25 terdecies)		
- *Istigazione e incitamento al razzismo e xenofobia (articolo 3, comma 3-bis, L. 13/10/1975, n. 654,*	pecuniaria da 200 a 800 quote e interdittive non inferiori a 1 anno	
Frodi sportive (art 25 quaterdecies)		
- *Frode in competizioni sportive (art. 1 legge 13/12/1989 n. 401)* - *Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 legge 13/12/1989 n. 401)*	Pecuniaria fino a 500 quote interdittive non inferiori a 1 anno	
Reati tributari (art 25-quinquiesdecies)		
- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (comma 1 e 2 bis art 2 d. lgs 10 marzo 2000, n. 74)* - *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art 3 d. lgs 10 marzo 2000, n. 74)* - *Emissione di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti (comma 1 e 2 bis art 8 d. lgs 10 marzo 2000, n. 74)* - *occultamento o distruzione documenti contabili (art 10 d. lgs 10 marzo 2000, n. 74)* - *sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art 11 d. lgs 10 marzo 2000, n. 74)* -	Pecuniaria fino a 400/500 quote interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	I
- *dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere e se commessi al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di Euro (art. 4 d.lgs. 74/2000)*	Pecuniaria fino a 300 quote interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	I
- *omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere e se commessi al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di Euro (art. 5 d.lgs. 74/2000)*	Pecuniaria fino a 400 quote	I

[5] Si veda nota precedente

REATI 231	SANZIONI EX D. LGS 231/01	allegato di riferimento
- *indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere e se commessi al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di Euro (art. 10 quater d.lgs. 74/2000)*	interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	
Reati di contrabbando (art 25-sexiesdecies)		
- *contrabbando (d.P.R. 43/1973, art. 282 e ss)*	Pecuniaria fino a 400 quote interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	
Delitti contro il patrimonio culturale (art 25-septiedecies)		
- *furto di beni culturali (art 518 bis c.p.)* - *appropriazione indebita di beni culturali (art 518 ter c.p.)* - *ricettazione di beni culturali (art 518 quater c.p.)* - *falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art 518 octies c.p.)* - *violazione in materia di alienazione di beni culturali (art 518 novies c.p.)* - *importazione illecita di beni culturali (art 518 decies c.p.)* - *uscita o esportazione illecita di beni culturali (art 518 undecies c.p.)* - *distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento, uso illecito di beni culturali (art 518 duodecies c.p.)* - *contraffazione di opere d'arte (art 518 quaterdecies c.p.)* -	Pecuniarie da 200 a 900 quote interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) non superiori a due anni	
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art 25-duodevicies)		
- *Riciclaggio di beni culturali (art 518 sexies c.p.)* - *furto di beni culturali (art 518 bis c.p.)* - *devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art 518 terdecies c.p.)*	Pecuniarie da 500 a 1000 quote Interdizione definitiva ex art 16 comma 3	